

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 20-312

Regolamento CE 1698/2005 - PSR 2007 - 2013 del Piemonte. Misure 112, 121 e 311. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 44-13322 del 15.02.2010 - Ulteriori Modifiche ed integrazioni alla DGR n.130 - 9454 del 01.08.2008 già modificata ed integrata con DGR n. 72-11900 del 28.07.2009 e DGR n. 42-13381 del 22.02.2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) Ulteriori modifiche ed integrazioni alle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione” delle Misure 112, 121 e 311 del PSR, approvate in allegato alla DGR 130-9454 del 1/08/2008 e già modificate ed integrate con la DGR 72-11900 del 28.07.2009 e la DGR n. 42-13381 del 22.02.2010:

1.A) Alla Parte Seconda, punto 9) Disposizioni relative alla erogazione di anticipi e acconti, sottopunto 9.1), il paragrafo:

“Anticipi: per ogni pratica, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l’avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell’Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta.

Conseguentemente alla prima modifica 2009 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR in data 2/07/2009 e approvata, con variazioni, dal Comitato Sviluppo Rurale della Commissione Europea nella seduta del 15.12.2009, secondo quanto previsto dall’art. 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, relativamente agli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno (approvazione della domanda di sostegno) è adottata dal 1.01.2009 al 31.12.2010 l’importo dell’anticipo che potrà essere erogato è pari al 50% massimo del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell’Organismo Pagatore ARPEA di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta. “

È sostituito dal seguente:

“Anticipi: per ogni pratica, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell’Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta.

Non è prevista la verifica dell’ avvenuto inizio della realizzazione degli interventi.

Conseguentemente alla prima modifica 2009 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR in data 2/07/2009 e approvata, con variazioni, dal Comitato Sviluppo Rurale della Commissione Europea nella seduta del 15.12.2009, secondo quanto previsto dall’art. 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, relativamente agli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno (approvazione della domanda di sostegno) è adottata dal 1.01.2009 al 31.12.2010 l’importo dell’anticipo che potrà essere erogato è pari al 50% massimo del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell’Organismo Pagatore ARPEA di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta. “

1.B) Alla Parte Seconda, punto 9) Disposizioni relative alla erogazione di anticipi e acconti, sottopunto 9.2), il paragrafo:

“Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, potranno essere concessi al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata, qualora ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni:

- per gli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica da parte della Provincia e l'avvenuta realizzazione di parti significative e tecnicamente razionali dell'investimento richiesto;
- per gli altri investimenti, dopo l'approvazione della pratica da parte della Provincia e l'avvenuta realizzazione di parti significative e tecnicamente razionali dell'investimento stesso, subordinatamente al fatto che siano già state realizzate parti significative e tecnicamente razionali degli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria.”

È sostituito dal seguente:

“Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica da parte della Provincia, potranno essere concessi fino a due acconti di importo corrispondente al massimo a quello del contributo spettante per la parte di investimenti e acquisti (compresi tra quelli approvati dalla Provincia) già realizzata dal richiedente.

Le Province, qualora ritengano che le pratiche interessate non presentino particolari elementi di rischio, possono procedere alla erogazione degli acconti sulla base dei soli giustificativi di spesa (fatture quietanzate o accompagnate da liberatoria del fornitore) presentati dai richiedenti, senza ulteriori accertamenti.

L'importo che potrà essere erogato è pari, al massimo, a quello del contributo spettante per la spesa risultante dai giustificativi medesimi.

Rimane ferma comunque l'effettuazione dei controlli in loco a campione come disciplinati dalle “Linee guida relative alle procedure di controllo ai sensi del Reg. CE 1975/2006 e s.m.i.” adottate con la DGR n. 44- 13322 del 15.02.2010.”

1.C) Alla Parte Prima, punto 6 “Modalità di formazione e gestione delle graduatorie”, sottopunto 6.6, le parole: “due anni” sono sostituite dalle parole “tre anni”.

2) Modifiche ed integrazioni alle “Linee guida relative alle procedure di controllo ai sensi del Reg. CE 1975/2006 e s.m.i.” adottate, in riferimento alle Misure 112, 121 e 311 del PSR, con la DGR n. 44- 13322 del 15.02.2010:

Dopo il punto 2.2 “Controlli amministrativi sulla domanda di pagamento” e prima del punto 2.3 “Controlli in loco a campione” è inserito il seguente il punto 2.2 bis:

“In deroga alle disposizioni di cui al soprastante punto 2.2, in riferimento a domande di pagamento per acconti ad avanzamento lavori, le Province, qualora ritengano che le pratiche interessate non presentino particolari elementi di rischio, possono procedere alla erogazione degli acconti sulla base dei soli giustificativi di spesa (fatture quietanzate o accompagnate da liberatoria del fornitore) presentati dei richiedenti, senza ulteriori accertamenti, per un importo pari, al massimo, a quello del contributo spettante per la spesa risultante dai giustificativi medesimi, ferma restando comunque l'effettuazione dei controlli in loco a campione di cui al sottostante punto 2.3.”

3) Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

(omissis)